

Regolamento delle attività della Guida del Parco delle Alpi Apuane (testo coordinato)

Art. 1 ***Finalità***

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di "Guida del Parco delle Alpi Apuane", di seguito semplicemente "Guida del Parco", che si esercita nel territorio di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, area contigua compresa, secondo i principi dell'art. 14, comma 5, della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr., nonché ai sensi degli artt. 122-130 della L.R. 86/2016 e succ. mod. ed integr.

Art. 2 ***Figura e attività professionale***

1. È "Guida del Parco" chi, per professione – anche in modo non esclusivo e non continuativo – accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica nella visita di ambienti naturali e semi-naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza. Sono esclusi quei percorsi che richiedono per la progressione l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche.

2. La "Guida del Parco" può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale e didattica naturalistica.

3. La stessa "Guida" può coadiuvare il personale addetto ai servizi conferiti dall'Ente d'informazione turistica, educazione ambientale e didattica naturalistica.

4. L'intervento professionale delle "Guide del Parco" all'interno di strutture museali e di documentazione, anche a carattere temporaneo, nonché lungo percorsi attrezzati a pagamento – d'iniziativa del Parco o di soggetti partner – deve essere concordato ed autorizzato dal gestore.

Art. 3 ***Esercizio dell'attività: titoli e requisiti***

1. Per poter esercitare l'attività di "Guida del Parco" è necessario essere iscritti in uno speciale elenco, che viene curato dall'Ente e sottoposto a verifica ed aggiornamento annuale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Parco, con l'annotazione delle specializzazioni possedute da ciascun soggetto, delle lingue parlate, dei recapiti, delle foto ed eventualmente del curriculum.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco annuale di cui al precedente comma, coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) hanno acquisito dall'Ente il titolo di "Guida del Parco", come specificato al successivo comma 3;
- b) possiedono i requisiti e i presupposti di cui al comma 1, lettere c) e d), nonché ai commi 2-4 dell'art. 123 della L.R. 86/2016 e succ. mod. ed integr.;
- c) possiedono gli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
- d) sono in regola con i percorsi e i crediti formativi di cui ai successivi commi 5-8 del presente articolo.

3. Il titolo di "Guida del Parco" è rilasciato dall'Ente e consente la registrazione, di quanti l'abbiano ottenuto, in un albo predisposto e verificato dal competente Ufficio del Parco, senza necessità di rinnovi annuali, purché i soggetti registrati non perdano il requisito di cui all'art. 123, comma 1, lettera d) della L.R. 86/2016 e succ. mod. ed integr. Tale titolo:

- a) è acquisibile dai soggetti in possesso dell'abilitazione alla professione di "Guida ambientale" ex L.R. 86/2016 e succ. mod. ed integr., a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame;

- b) è riconosciuto ai soggetti già abilitati ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 49/1995 e succ. mod. ed integr., secondo le modalità specificate al successivo art. 12, comma 1 del presente Regolamento.

4. I requisiti ulteriormente richiesti per essere iscritti nell'elenco annuale delle "Guide del Parco" – in aggiunta a quelli richiamati dal precedente comma 2, lettera b) – sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Ue;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) patentino BLS (Basic Life Support per personale non sanitario);
- e) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri).

Per attestare il possesso dei requisiti suddetti è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr., così come per i requisiti e i presupposti di cui al precedente comma 2 lettera b). Questi ultimi sono ugualmente documentabili con la presentazione della tessera di riconoscimento di "Guida ambientale", in corso di validità, rilasciata dal comune di residenza.

5. L'iscrizione annuale nell'elenco di cui al presente articolo richiede l'acquisizione di almeno 30 crediti formativi nel quinquennio antecedente. La "Guida del Parco" è pertanto tenuta alla frequenza di periodici "eventi di aggiornamento" (corsi, stage, workshop, conferenze, ecc.), promossi o riconosciuti dall'Ente stesso e/o alla partecipazione diretta effettiva ad "attività specifiche" di particolare interesse per la gestione dell'area protetta (soggiorni ed esperienze residenziali di educazione ambientale; offerta didattica ed educativa).

6. Ogni "evento di aggiornamento" non può ottenere più di 5 crediti formativi, mentre la partecipazione ad "attività specifiche" promosse dall'Ente dà diritto, in ogni anno, ad un massimo di 2 crediti formativi per ognuna delle due iniziative specificate al precedente comma, indipendentemente dal numero di attività partecipate.

7. Numero, natura e valore formativo degli eventi di aggiornamento sono stabiliti dal Direttore del Parco, a cui compete anche la valutazione dell'attività di autoformazione. Quest'ultima viene riconosciuta a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico che stabilisce i criteri di valutazione e le modalità di presentazione della documentazione necessaria.

8. La "Guida del Parco" non può essere confermata nell'elenco in parola se non ha raggiunto 30 crediti formativi nel quinquennio antecedente, oppure se non ha conseguito crediti formativi per un intero triennio. La successiva possibilità di rientro nell'elenco può avvenire alle successive sessioni annuali di conferma, dopo aver acquisito un minimo di 30 crediti formativi in non meno di due anni.

Art. 4

Specializzazioni

1. La "Guida del Parco" può conseguire le seguenti specializzazioni:

- a) lingue straniere;
- b) speleologia;
- c) mountain bike;
- d) canoa;
- e) cavallo;
- f) educazione e didattica ambientale;
- g) geoturismo;
- h) nordic walking;
- i) parapendio;
- j) conduzione di animali da soma;
- k) accompagnamento con Joëlette.

Le specializzazioni sopra elencate sono da considerarsi a titolo di esempio e possono essere implementate con altre di interesse specifico del Parco.

2. Ogni specializzazione è conseguita dopo un percorso formativo pianificato, gestito e/o riconosciuto dagli Uffici competenti dell'Ente, con eventuale esame finale conseguente alla frequenza. Le specializzazioni hanno validità di 5 anni e sono sottoposte ad aggiornamento formativo con le medesime modalità di accreditamento, nonché di perdita e possibilità di nuova acquisizione della specializzazione, di cui ai commi 5-8 del precedente articolo.

Art. 5
Collaborazione con il Parco

1. Le “Guide del Parco” collaborano con l’Ente per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, soprattutto per il mantenimento della rete escursionistica. L’Ente può affidare alle “Guide” iscritte nell’elenco annuale di cui al precedente art. 3, comma 1, specifici incarichi relativi a:
 - a) individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico;
 - b) manutenzione e controllo degli itinerari e della segnaletica;
 - c) promozione e valorizzazione del territorio protetto;
 - d) informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari.
2. L’Ente può inoltre collaborare con le “Guide del Parco” nelle seguenti attività:
 - a) promozione della figura professionale di “Guida del Parco”;
 - b) organizzazione di eventi di aggiornamento professionale.
 - c) divulgazione di attività turistiche programmate nel territorio protetto.
3. Nei confronti delle “Guide del Parco” iscritte nell’elenco annuale di cui all’art. 3, comma 1, il Parco si impegna a:
 - a) fornire gratuitamente le proprie pubblicazioni di diretta attinenza con la professione;
 - b) applicare gratuit  presso le strutture ricettive e museali gestite dal Parco;
 - c) invitare i gestori delle strutture ricettive e museali, non direttamente amministrate, ad applicare gratuit  durante l’esercizio dell’ attivit  professionale.

Art. 6
Responsabilit  civile e penale

1. La “Guida del Parco” garantisce lo svolgimento delle attivit  condotte nella sicurezza delle persone accompagnate graduando le difficolt  dei percorsi alle effettive capacit  delle stesse. La “Guida”   responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni subiti da persone e cose – nel caso risulti la responsabilit  della “Guida” stessa – riguardo all’ attivit  svolta all’ interno dell’ area parco e contigua, nei “Centri Visite”, nei “Punti di Informazione” e nelle strutture museali coordinate.
2.   fatto obbligo a ciascuna “Guida del Parco”, che esercita l’ attivit , di essere coperta da assicurazione di responsabilit  civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta Regionale per le Guide ambientali.
3. L’Ente Parco   sollevato da qualsiasi responsabilit , civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l’esercizio dell’ attivit  delle “Guide del Parco”, sia riguardo alle persone accompagnate che alle Guide stesse, sia riguardo agli eventuali danni subiti da cose.
4. Nel caso di affidamento da parte dell’Ente Parco di servizi specifici a “Guide del Parco”, il disciplinare d’incarico definir  le norme relative alle responsabilit  civili e penali tra le parti.

Art. 7
Tutela dell’ attivit 

1. La “Guida del Parco”, che intende iscriversi nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1,   chiamata annualmente a farlo entro il 31 gennaio del corrispondente periodo.
2. Per le attivit  che presuppongono l’intervento di “Guide del Parco”, l’Ente ed i soggetti gestori dei “Centri Visite” e dei “Punti di Informazione” devono avvalersi esclusivamente delle persone iscritte nell’elenco annuale di cui all’art. 3, comma 1.
3. Le richieste esterne di visite guidate o di interventi in scuole ed altre strutture sono soddisfatte dall’Ufficio competente del Parco e dai soggetti gestori dei “Centri Visite” e dei “Punti di Informazione”, attivando a rotazione le “Guide del Parco” iscritte nell’elenco pi  volte detto. La stessa modalit  della rotazione si attua anche per servizi direttamente conferiti dall’Ente.
4. Le “Guide del Parco” possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione.

5. Le “Guide del Parco” possono fornire al competente Ufficio dell’Ente entro il 31 dicembre di ogni anno una documentazione riassuntiva della loro attività, anche al fine di documentare la loro attività di autoformazione svolta.

6. Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta turistica il Parco promuove, presso i propri “Centri Visite” e “Punti di Informazione” nonché sul sito web, iniziative e servizi proposti dalle “Guide del Parco”.

Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe minime per le prestazioni delle “Guide del Parco” sono stabilite dal Direttore del Parco, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle “Guide del Parco” entro il 30 settembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio successivo.

2. Nel caso di visita o di intervento della “Guida” – prenotato od organizzato tramite i “Centri Visite” o i “Punti di Informazione” – l’entità totale della tariffa va per un 85% alla “Guida del Parco” e per un 15% al gestore del “Centro” o del “Punto”.

3. Per ogni visita o intervento della “Guida del Parco”, deve essere rilasciato all’utente del servizio un regolare documento fiscale dell’avvenuto pagamento.

4. Il Parco delle Alpi Apuane non pretende alcuna somma di denaro da queste attività di prestazione di servizi.

Art. 9

Tessera di riconoscimento e abbigliamento

1. Le “Guide del Parco”, nell’esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, la tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dal Parco ed indossare un abbigliamento adeguato ed uniforme fornito “una tantum” dal Parco.

2. L’Ente inoltre fornirà alle “Guide del Parco” tre distintivi di stoffa da cucire sul proprio abbigliamento o sullo zaino e il nominativo della ditta produttrice per le successive forniture dell’abbigliamento e dei distintivi.

Art. 10

Divieti

1. Le “Guide del Parco” non possono – mentre svolgono le loro funzioni – esercitare attività estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività di carattere commerciale nei confronti dei turisti e dei visitatori del Parco.

Art. 11

Sospensioni e revoche

1. L’iscrizione nell’elenco delle “Guide del Parco” di cui all’art. 3, comma 1, è sospesa con atto del Direttore dell’Ente, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) inadempienza agli obblighi di assistenza in caso di soccorso, a seguito di richiesta delle competenti autorità;
- b) comprovato comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale;
- c) comportamento tale da mettere in pericolo l’incolumità altrui e personale.

2. L’iscrizione all’elenco delle “Guide del Parco” è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti e presupposti di cui al comma 1, lettere c) e d), nonché ai commi 2-4 dell’art. 123 della L.R. 86/2016 e succ. mod. ed integr.;
- b) perdita di uno dei requisiti richiesti all’art. 3, comma 4, del presente Regolamento;
- c) sospensione dell’iscrizione per ben due volte, con l’esistenza dei presupposti di una terza sospensione;

- d) non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- e) aver applicato tariffe inferiori da quelle stabilite;
- f) non aver versato la somma del 15% della tariffa - nei casi contemplati - a vantaggio dei gestori dei “Centri Visite” o dei “Punti di Informazione”;
- g) aver esercitato, durante il servizio, attività estranee alla professione di “Guida del Parco”.

Art. 12
Norma transitoria

1. Sono “Guide del Parco” abilitate ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. 49/1995 e succ. mod. ed integr. – come indicato all’art. 124, comma 2, della L.R. 86/2016 e succ. mod. ed integr. – quei soggetti che hanno ottenuto lo stesso titolo ufficiale ed esclusivo:

- a) al termine della frequenza di speciali corsi di formazione (di qualificazione professionale oppure di specializzazione rispetto a precedenti corsi qualificanti di analogo ambito), organizzati direttamente dal Parco o tramite soggetti formativi abilitati e delegati dallo stesso Ente gestore dell’area protetta, con contemporaneo o successivo riconoscimento del percorso formativo ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. 49/1995 e succ. mod. ed integr.;
- b) al termine di un percorso formativo abbreviato per la presenza di titolo di studio abilitante specifico, a seguito di valutazione curriculare diretta del Parco, associato al superamento di un esame finale di verifica, con riconoscimento del percorso formativo ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. 49/1995 e succ. mod. ed integr.;
- c) dopo l’acquisizione del titolo di “Guida ambientale” o di “Guida ambientale escursionistica” – ex art. 121 della L.R. 42/2000 e succ. mod. ed integr. – mediante corsi di qualificazione professionale – attraverso il riconoscimento, l’integrazione specialistica e/o l’aggiornamento del percorso formativo da parte del Parco ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. 49/1995 e succ. mod. ed integr.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione diretta effettiva ad attività specifiche promosse dall’ente (soggiorni ed esperienze residenziali di educazione ambientale; offerta didattica ed educativa) è disposto a partire dal 2015 compreso.

3. Le Guide in possesso della specializzazione in “speleologia” alla data del 1° gennaio 2014 la conservano indipendentemente dall’aggiornamento formativo di cui al comma 1 dell’art. 4.

**Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 26 febbraio 2014
modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 22 luglio 2016
modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 dell’11 aprile 2017
modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 26 aprile 2017**